



INFORMAZIONI SOCIETARIE

MEDIOBANCA COVERED BOND S.R.L.



XTS722

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) CORSO DI PORTA ROMANA 61 CAP 20122
Indirizzo PEC	mbcb@pec.mbc.it
Numero REA	MI - 1712103
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03915310969
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata impresa in fase di aggiornamento

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03915310969 Data di iscrizione: 14/04/2003 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 31/03/2003
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO L'ACQUISTO DA BANCHE - NELL'AMBITO DI UNA O PIU' OPERAZIONI O PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE REALIZZATE AI SENSI DELL'ART. 7-BIS DELLA LEGGE 130/99 ED EVENTUALI SUCCESSIVE ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03915310969
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data iscrizione: 14/04/2003

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 14/04/2003

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 31/03/2003

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 30/06/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2003
Scadenza esercizi successivi: 30/6
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO L'ACQUISTO DA BANCHE - NELL'AMBITO DI UNA O PIU' OPERAZIONI O PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE REALIZZATE AI SENSI DELL'ART. 7-BIS DELLA LEGGE 130/99 ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE - DI CREDITI FONDIARI E IPOTECARI, DI CREDITI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GARANTITI DALLE MEDESIME, ANCHE INDIVIDUABILI IN BLOCCO, NONCHE' DI TITOLI EMESSI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AVENTI AD OGGETTO CREDITI DELLA MEDESIMA NATURA, EFFETTUATO MEDIANTE L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI CONCESSI O GARANTITI ANCHE DALLE BANCHE CEDENTI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI GARANZIA PER LE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE STESSE BANCHE OVVERO DA ALTRE AI SENSI DELL'ART. 7-BIS DELLA LEGGE 130/99 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE, ANCHE DI NATURA REGOLAMENTARE, EMANATI DALLE COMPETENTI AUTORITA'. IN CONFORMITA' ALL'ART. 7-BIS DELLA LEGGE N. 130/99 E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE, ANCHE DI NATURA REGOLAMENTARE, EMANATI DALLE COMPETENTI AUTORITA', I CREDITI ED I TITOLI ACQUISTATI DALLA SOCIETA' E LE SOMME CORRISPOSTE DAI RELATIVI DEBITORI NELL'AMBITO DI CIASCUNA OPERAZIONE O PROGRAMMA DI EMISSIONE COSTITUISCONO PATRIMONIO SEPARATO A TUTTI GLI EFFETTI DA QUELLO DELLA SOCIETA' E DA QUELLI RELATIVI ALLE ALTRE OPERAZIONI O PROGRAMMI DI EMISSIONE. SU CIASCUN PATRIMONIO SEPARATO NON SONO AMMESSE AZIONI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI AL COMMA 2 DELL'ART. 7-BIS DELLA LEGGE 130/99.) NEI LIMITI CONSENTITI DALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 130/99 E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE, ANCHE DI NATURA REGOLAMENTARE, EMANATI DALLE COMPETENTI AUTORITA', LA SOCIETA' PUO' COMPIERE LE OPERAZIONI FINANZIARIE DA EFFETTUARSI PER IL BUON FINE DELLE OPERAZIONI DI EMISSIONE E PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE ALLE QUALI ESSA PARTECIPA O, COMUNQUE, STRUMENTALI, CONNESSE, AFFINI E NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE. 3.4) LA SOCIETA', INOLTRE, PUO' INCARICARE SOGGETTI TERZI PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI ACQUISTATI E PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CASSA E DI PAGAMENTO E PUO' COMPIERE ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ATTIVI ACQUISTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 130/99 E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE, ANCHE DI NATURA REGOLAMENTARE, EMANATI DALLE COMPETENTI AUTORITA'. 3.5) LA SOCIETA' POTRA' PARTECIPARE A PIU' DI UN'OPERAZIONE REALIZZATA AI SENSI DELL'ART. 7-BIS DELLA LEGGE 130/99, A CONDIZIONE CHE GLI OPERATORI TERZI CHE, A NORMA DELL'ART. 2, COMMA 4 DELLA LEGGE 130/99, ABBIANO VALUTATO IL MERITO DI CREDITO DI ANALOGHE OPERAZIONI ALLE QUALI LA SOCIETA' ABBAIA PRECEDENTEMENTE PARTECIPATO IN QUALITA' DI CESSIONARIO DEGLI ATTIVI IDONEI E DI GARANTE, DICHIARINO PER ISCRITTO CHE LA PARTECIPAZIONE ALLE NUOVE OPERAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' NON INFLUIRA' NEGATIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE ESPRESSA DA TALI OPERATORI CIRCA IL MERITO DI CREDITO DELLE OPERAZIONI GIA' REALIZZATE IN PRECEDENZA.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA LIMITAZIONI DI SORTA, ED HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVA ALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UN AMMINISTRATORE DELEGATO E CONFERIRE POTERI A SINGOLI AMMINISTRATORI, FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI, IN OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA E DI FRONTE AI TERZI, E LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI ED AI PROCURATORI, OVE NOMINATI, NEI LIMITI DELLE FACOLTA' LORO CONFERITE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI ANNUALI, DEDOTTA LA PARTE DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL LIMITE DI LEGGE, SONO DISTRIBUITI TRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLA LORO PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DEI SOCI.

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

AVVISO DI ACQUISTO DI CREDITI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 1 E 4 DELLA LEGGE N. 130 DEL 30 APRILE 1999 ("LEGGE SULLA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI") E DELL'ART. 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993 (TESTO UNICO BANCARIO) COME DESCRITTO AL PROT. N. 414575/2011 DEL 01/12/2011
PROT. 344998 DEL 27/12/2012
PROT. 201773 DEL 13/06/2013
PROT. 343472 DEL 15/12/2014
PROT. 332064 DEL 01/12/2015
PROT.338486 DEL 10/12/2015
PROT. 66817 DEL 09.03.2016
PROT. 216122 DEL 14/06/2016
PROT. 430539 DEL 12/12/2016
PROT. 157935 DEL 16/05/2017
PROT. 840433 DEL 12/10/2017
PROT. 108275 DEL 15/03/2018
PROT. 267977 DEL 18/06/2018
PROT. 520655 DEL 17/12/2018
PROT. 092748 DEL 13/03/2019
PROT. 257811 DEL 13/06/2019
PROT. 395479 DEL 13/09/2019
PROT. 529702 DEL 13/12/2019
PROT. 104862 DEL 13/03/2020
PROT. 206841 DEL 12/06/2020
PROT. 375681 DEL 11.09.2020
PROT. 520954 DEL 14/12/2020

gruppi societari

LA SOCIETA' DICHIARA DI ESSERE SOTTOPOSTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 02-11-2010 - Statuto completo

Allegato "B" del n. 7.289/3.784 di rep.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

1.1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

"Mediobanca Covered Bond S.r.l."

1.2) La Società fa parte del gruppo bancario Mediobanca. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

SEDE

2.1) La società ha sede in Milano.

2.2) Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera del consiglio di amministrazione.

2.3) Fatti in ogni caso salvi gli obblighi pubblicitari previsti dalla disciplina vigente, la società tiene ed aggiorna un Libro dei Soci, in cui vengono indicate le generalità ed i recapiti dei soci, e le vicende relative alla titolarità, ai versamenti ed alla circolazione delle partecipazioni sociali.

2.4) Sempre fermi gli obblighi pubblicitari previsti dalla disciplina vigente, il domicilio legale dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci; per domicilio si intende l'indirizzo anagrafico, quello di posta elettronica e di fax che devono essere tempestivamente comunicati alla società.

OGGETTO

3.1) La società ha per oggetto esclusivo l'acquisto da banche – nell'ambito di una o più operazioni o programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione – di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuato mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130/99 e successivi provvedimenti di attuazione, anche di natura regolamentare, emanati dalle competenti autorità.

3.2) In conformità all'art. 7-bis della Legge n. 130/99 e dei relativi provvedimenti di attuazione, anche di natura regolamentare, emanati dalle competenti autorità, i crediti ed i titoli acquistati dalla società e le somme corrisposte dai relativi debitori nell'ambito di ciascuna operazione o programma di emissione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 dell'art. 7-bis della Legge 130/99.

3.3) Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge 130/99 e dei relativi provvedimenti di attuazione, anche di natura regolamentare, emanati dalle competenti autorità, la società può compiere le operazioni finanziarie da effettuarsi per il buon fine delle operazioni di emissione e programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite alle quali essa partecipa o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

3.4) La società, inoltre, può incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento e può compiere attività di gestione degli attivi acquistati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 130/99 e dei relativi provvedimenti di attuazione, anche di natura regolamentare, emanati dalle competenti autorità.

3.5) La società potrà partecipare a più di un'operazione realizzata ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130/99, a condizione che gli operatori terzi che, a norma dell'art. 2, comma 4 della Legge 130/99, abbiano valutato il merito di credito di analoghe operazioni

alle quali la società abbia precedentemente partecipato in qualità di cessionario degli attivi idonei e di garante, dichiarino per iscritto che la partecipazione alle nuove operazioni da parte della società non influirà negativamente sulla valutazione espressa da tali operatori circa il merito di credito delle operazioni già realizzate in precedenza.

DURATA

4) La società ha durata fino al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per decisione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

5.1) Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

5.2) La quota di partecipazione di ogni socio è proporzionale al suo conferimento.

FINANZIAMENTI

6) I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c., nei limiti consentiti dalla normativa, anche regolamentare, vigente al momento del finanziamento.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

7) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

ASSEMBLEA

8.1) Sono di esclusiva competenza dei soci, che decidono comunque in forma assembleare, l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca del collegio sindacale e/o del revisore, ove richieste, la determinazione del loro compenso, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dello statuto, l'emissione di titoli di debito,

l'autorizzazione preventiva al Consiglio di Amministrazione per gli atti eventualmente previsti dallo statuto e ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

8.2) Il voto e il consenso del socio valgono in misura proporzionale alla sua partecipazione.

8.3) L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale. La convocazione dell'assemblea dei soci avviene mediante telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica contenente l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ad uno dei recapiti risultanti dal Libro dei Soci ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

8.4) L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, i sindaci, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'eventuale opposizione alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere fatta per iscritto, o in assemblea, o con comunicazione inviata per iscritto.

8.5) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea.

8.6) Il Presidente è assistito, per la redazione del verbale, da un segretario nominato dall'assemblea.

8.7) Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

8.8) L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, c.c.

8.9) Hanno diritto di intervenire all'assemblea, fermo il necessario preventivo adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, tutti coloro che risultano iscritti al Libro dei Soci.

8.10) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

8.11) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il 51 (cinquantuno) % delle partecipazioni sociali, così come quelle relative all'emissione di titoli di debito o all'approvazione del compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Sono fatti salvi diversi *quorum* inderogabilmente previsti dalla legge. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

9.1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci, i quali durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Per la nomina degli amministratori, il rinnovo del loro mandato e la loro sostituzione, si applicano le norme di legge.

9.2) La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

9.3) Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, previo parere, se nominato, del Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Qualora, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto dalla carica.

9.4) Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, nominerà il proprio presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione stesso.

9.5) Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o in un altro Paese dell'Unione Europea ogni qualvolta ritenuto opportuno, dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero altro mezzo da spedire almeno 3 (tre) giorni prima di quello

fissato per l'adunanza; in casi d'urgenza detto termine potrà essere ridotto ad un giorno. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione. E' ammessa la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video. In tal caso devono essere assicurate comunque:

- (a) l'esatta identificazione di tutte le persone legittimate a presenziare;
- (b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere il proprio avviso oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

9.6) Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché siano presenti tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

9.7) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli amministratori presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente.

9.8) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

9.9) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un amministratore delegato e conferire poteri a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni, in osservanza della normativa vigente.

9.10) La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, e la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli amministratori delegati ed ai procuratori, ove nominati, nei limiti delle facoltà loro conferite.

CONTROLLO

10.1) Qualora sia obbligatorio per legge ovvero qualora i soci ne ravvisino l'opportunità, essi nominano un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi, tra i quali eleggono il Presidente, e due sindaci supplenti.

10.2) I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

10.3) Per la nomina, i requisiti, le attribuzioni dei sindaci, la determinazione del loro compenso e la durata dell'ufficio si osservano le norme di legge e di statuto.

BILANCIO ED UTILI

11.1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) luglio di ogni anno e si chiude il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori procederanno, con l'osservanza delle norme di legge, alla stesura del bilancio.

11.2) Gli utili netti annuali, dedotta la parte da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

CONTROLLO CONTABILE

12) Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Per la nomina, i compiti, i poteri, la durata dell'incarico e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

13) Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione e provvederà, ai sensi di legge, alla nomina, ed eventualmente alla sostituzione, dei liquidatori, determinandone poteri e compensi e indicando a chi spetti la rappresentanza della società.

NORME DI RINVIO

14) Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to Stefano Radice

F.to Carlo Marchetti notaio